

## REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

### **Art. 1**

La rappresentanza in giudizio, il patrocinio e l'assistenza, sia nelle cause attive che passive, innanzi a tutte le giurisdizioni, spettano all'Avvocatura Provinciale, che provvede alla tutela dell'ente ed esprime parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, su indicazione dei Settori interessati.

Nei casi di particolare importanza, per complessità della materia o specializzazione, possono essere affiancati all'Avvocatura, Avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza e professionalità o Docenti universitari.

L'Avvocatura può nominare periti di parte sia in fase giudiziale, che in fase stragiudiziale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità in relazione alle esigenze difensive.

### **Art. 2**

All'Avvocatura devono essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti notificati alla Provincia in materia di contenzioso civile, penale, amministrativa e contabile.

I Settori sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per la difesa in giudizio, nonché i supporti tecnici e professionali necessari.

### **Art. 3**

I pareri possono essere richiesti all'Avvocatura dal Segretario Generale, dal Direttore Generale, qualora nominato, e dai Dirigenti. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto; gli atti difensivi, le consulenze tecniche e la corrispondenza pertinente.

### **Art. 4**

Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

La scelta del candidato è effettuata dall'Avvocato Dirigente, in base alle indicazioni del curriculum universitario, con preferenza per lo svolgimento della tesi laurea in Diritto Amministrativo.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione, come previsto dall'art.6, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n.137/2012 e non può durare oltre un anno, come stabilito dall'art.10 comma 2.

### **Art. 5**

L'Avvocato Dirigente coordina il personale dell'Avvocatura e cura l'attività amministrativa necessaria per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, assicurando unità di indirizzo, esame e decisione collegiale delle questioni giuridiche di rilievo, nonché informazione e collaborazione reciproca.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del Decreto Legge n.90/2014, convertito nella legge n.114/2014, l'assegnazione dei fascicoli contenziosi e consultivi agli Avvocati collaboratori avviene, garantendo parità di carichi di lavoro, secondo i seguenti criteri:

- alternanza dell'assegnazione, tenuto conto delle scadenze processuali e della complessità e novità delle questioni;
- preferenza nell'assegnazione, ove compatibile con il criterio di alternanza, per connessione ad affari precedentemente trattati.

### **Art.6**

Ai dipendenti dell'Avvocatura provinciale inquadrati nel profilo di Avvocato, iscritti all'Albo degli Avvocati, Elenco Speciale annesso per gli avvocati degli enti pubblici, ex art.3, 4 comma, Regio Decreto 27/11/1933 n.1578, oggi art. 23 della Legge 31.12.2012 n.247, incaricati della difesa e della rappresentanza in giudizio, devono essere corrisposti, a seguito di sentenza favorevole all'Ente, i compensi professionali previsti dall'art.27 del CCNL in data 14.09.2000 del Comparto regioni e autonomie locali, successivo a quello stipulato in data 1.04.1999, e dall'art. 37 del CCNL dell'Area della Dirigenza del Comparto regioni e autonomie locali del 23.12.1999, come da ultimo disciplinati dall'art. 9 del Decreto Legge n.90/14, convertito nella Legge n.114/2014 .

Il riparto dei compensi, nell'ipotesi di somme recuperate a carico della controparte, ai sensi dell'art.9, comma 3, 5 e 7, del Decreto Legge n.90/14, avviene sulla base, principalmente, della puntualità degli adempimenti processuali, dei risparmi di spesa conseguiti dall'amministrazione, della novità e complessità delle questioni trattate; in presenza di un Avvocato Dirigente e di un Avvocato non Dirigente, si ripartisce fino al 60% al primo e fino al 40% al secondo; in presenza di un Avvocato Dirigente e di due Avvocati non Dirigenti, fino al 50% al primo ed il residuo in parti eguali, tra i secondi.

Il compenso per la prestazione professionale, in caso di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese tra le parti, è erogato con i medesimi criteri su parcella liquidata dall'Avvocato Dirigente,

applicando i valori minimi del Decreto Ministeriale n. 55/14, salvo i casi di particolare e motivata complessità, per i quali saranno applicati i valori medi.

Il compenso professionale spettante per le transazioni dopo sentenza favorevole, ai sensi dell'art.9 comma 6 del Decreto Legge n.90/2014, è determinato in misura pari al valore minimo del Decreto Ministeriale n.55/2014, per la fase decisionale della lite, salva motivata applicazione dei valori medi per i casi di particolare complessità.

L'importo annuale dei compensi per sentenze favorevoli con compensazione integrale delle spese e per transazioni, dopo sentenza favorevole, con compensazione integrale delle spese, non può superare lo stanziamento relativo all'anno 2013, ex art.9, comma 6 del Decreto Legge n.90/14 e successiva legge di conversione n.114/2014.

L'importo annuale dei compensi derivanti da liquidazione di parcella e di quelli derivanti da somme recuperate a carico delle controparti può essere corrisposto, a ciascun avvocato, per una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo, ex art. 9 comma 7 Decreto Legge n.90/2014 e successiva legge di conversione n.114/2014.

Nella determinazione del valore della causa, per il computo dei compensi professionali, si applicano le norme contenute negli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile e nel Decreto del Ministero della giustizia n.55/14, recante la Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.247/2012.

I compensi professionali, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente, sono considerati, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni, voce retributiva del lavoro prestato, quale trattamento economico accessorio, e, quindi, utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nei limiti della situazione previdenziale soggettiva.

La correlazione tra i compensi professionali, di cui al presente regolamento, e la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 37 del CCNL dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali del 23.12.1999, nonché ai sensi dell'art.27 del CCNL del Comparto regioni e autonomie locali, successivo a quello stipulato il 1.04.1999, sottoscritto in data 14.09.2000, è definita dai contratti decentrati integrativi.

#### **Art. 7.**

Ai fini del presente regolamento deve intendersi per "sentenza" ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria, nonché ogni decisione anche arbitrale, avente natura e contenuto decisorio, del quale sia ammessa l'impugnabilità, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la decisione dell'Adunanza Plenaria del 20.01.1978 n. 1, ovvero a titolo esemplificativo: sentenze o decreti in giudizi amministrativi, sia di merito che di rito, che vedano coinvolti la Provincia in veste di ricorrente, di resistente, di controinteressata; decreti che dichiarano l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso di controparte, la perenzione del giudizio, la carenza di interesse e formule di rito con effetti equipollenti, ovvero che definiscano il giudizio e che non incidano negativamente sul provvedimento impugnato; sentenze, decreti, ordinanze e lodi arbitrali favorevoli, in materia civile o tributaria; ordinanze che definiscano giudizi cautelari, rigettando le domande di parte avversa o che accolgono le domande cautelari proposte dalla Provincia; sentenze che riconoscano il diritto al risarcimento dei danni a seguito di costituzione di parte civile in processi penali.

#### **Art.8**

Agli Avvocati dell'Avvocatura, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584, recante il Regolamento sugli incarichi consentiti o vietati agli Avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni, oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, la nuova disciplina della professione forense, contenuta nella Legge 31.12.2012 n.247; il D.P.R. 7.8.2012 n.137, recante Regolamento riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; le disposizioni del R.D. 30.10.1933 n. 1611, recante approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.